

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE**

Nell'interesse dei Sig.ri

NOME	COGNOME	C.F.
Nicola	Aggio	OMISSIS
Federica	Anello	OMISSIS
Florinda Giuseppina	Augello	OMISSIS
Graziana	Barresi	OMISSIS
Giulia	Brazzini	OMISSIS
Leandra	Buscemi	OMISSIS
Gabriele	Campesi	OMISSIS
Silvia	Campisi	OMISSIS
Luca	Cantone	OMISSIS
Mattia	Capocchetti	OMISSIS
Lorenzo	Capotosti	OMISSIS
Mara	Corona	OMISSIS
Michele	Cottone	OMISSIS
Romina	Covino	OMISSIS
Anna Luisana	D'angelo	OMISSIS
Luca	De Martino	OMISSIS
Alessandro	Federico	OMISSIS
Giuseppe	Fico	OMISSIS
Giovanni Luca	Gensabella	OMISSIS
Alessandra	Gibellina	OMISSIS
Rosa	Giordano	OMISSIS
Serena	Grannonio	OMISSIS
Giovanni	La Cava	OMISSIS

Damiana	Lombardo	OMISSIS
Luigi Daniele	Lombardo	OMISSIS
Chiara	Lombardo	OMISSIS
Pamela	Lupinetti	OMISSIS
Samuele	Maio	OMISSIS
Giovanni	Mauro	OMISSIS
Karola Anna	Militello	OMISSIS
Francesca	Mineo	OMISSIS
Marilena	Orfano	OMISSIS
Deborah	Pampinella	OMISSIS
Diana	Perino	OMISSIS
Giovanni	Pettinato	OMISSIS
Alessandro Lucio	Picca	OMISSIS
Marco	Sanguedolce	OMISSIS
Achille	Schiavone	OMISSIS
Desia	Silli	OMISSIS
Francesco	Simone	OMISSIS
Sara	Soave	OMISSIS
Edoardo	Solida	OMISSIS
Valeria	Sottile	OMISSIS
Giulia	Treccani	OMISSIS
Eleonora	Vaghi	OMISSIS
Luca	Villa	OMISSIS
Flavio	Vitale	OMISSIS

meglio individuati e generalizzati in atti e nelle procure in calce al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), rappresentati e difesi, per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e

Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica pec avvsantidelia@cnfpec.it, michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliati in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

**contro**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore e nei confronti dei controinteressati in atti

**per l'annullamento**

*previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa*

- dell'art. 17, comma 2, dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 e della predetta Ordinanza Ministeriale avente ad oggetto “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” nella parte in cui lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti e sempre per i motivi in atti e in parte qua.

**PREMESSO IN FATTO**

### **1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO.**

Con la Legge del 30 dicembre 2021 n. 234, art.1, commi 329 ss. è stato introdotto nella scuola primaria per le classi quarta e quinta l'insegnamento di educazione motoria. Le attività connesse all'insegnamento di educazione motoria, sono affidate al “docente specialista” e rientrano nel curriculum obbligatorio.

La citata Legge n. 234/2021 prevede che (art. 1, comma 331) “*Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti [...]*”; (art. 1, comma

334) *“I posti per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante”*; (art. 1, comma 337) *“Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 «Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado» e A-49 «Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado»”*.

Prima dell’indizione del concorso, dunque, il M.I.M. ha applicato un sistema transitorio convocando da GPS di I e II fascia gli insegnanti delle classi di concorso A048 e A049 (oggi accorpate nella classe A048 per effetto del Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023) per far fronte all’esigenza di avviare l’insegnamento in questione.

Tali docenti, tutti con titoli afferenti alle scienze motorie e dunque “specialisti”, hanno già svolto le mansioni di insegnanti di educazione motoria nella scuola primaria per l’avvio di tale disciplina negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. **Nel 2023, con D.D. n. 1330 del 4 agosto, veniva bandita la procedura concorsuale abilitante per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.**

Il concorso veniva bandito per 1740 posti, determinati da specifica istruttoria finalizzata alla copertura di poco più di un terzo dei posti necessari per il solo anno scolastico 2024/2025. **A fronte di una stima di 4400 posti da coprire per l’a.s. 2024/2025 come da Decreto interministeriale n. 74/2023, difatti, ne sono stati messi a bando 1740 e si sono presentati a svolgere la prova scritta oltre 22.500 candidati. Detta prova è stata superata da appena 1492 persone lasciando ben 333 posti non occupati ancora prima dello svolgimento della**

**prova orale che ha ulteriormente snellito la pletora di candidati (trattasi di un concorso noto all'On.le TAR caratterizzato da plurimi errori del test e ancora *sub iudice* e che ha fatto sì che passassero alle prove successive un numero di insegnanti inferiori ai posti banditi).**

**In poche e semplici parole, di 4405 posti stimati per la copertura delle cattedre delle sole classi quarte e quinte per l'anno scolastico 2024/2025, neanche 1400 saranno gli abilitati, le altre cattedre saranno coperte da insegnanti supplenti idonei all'insegnamento.**

**A tale dato deve essere aggiunto che in data 2 luglio 2024, la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità la fiducia posta dal Governo sul Decreto Coesione, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, che prevede di estendere l'insegnamento dell'educazione motoria in tutte le classi della scuola primaria, dalla prima alla quinta.**

In tutte le classi della scuola primaria, dunque, sarà avviato l'insegnamento per la classe EEEM e vi sarà, pertanto, una grande richiesta di insegnanti quando non sono state coperte neanche le cattedre previste dal MIM per far fronte all'iniziale fabbisogno per le sole quarte e quinte.

## **2. L'ISTITUZIONE DELLE GPS PER LA CLASSE EEEM.**

In data 16 maggio 2024 è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale n. 88 avente ad oggetto le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*. L'art. 17, comma 2, della suddetta ordinanza, prevede che *“Nelle more della definizione ordinamentale dei titoli di accesso alla classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria» di cui all'articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per detta classe di concorso è istituita esclusivamente la prima fascia delle Graduatorie provinciali delle supplenze e la relativa seconda fascia di istituto, cui possono accedere – anche con le*

*modalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera e), secondo periodo, della presente ordinanza – coloro che hanno superato tutte le prove del concorso di cui all'articolo 1, comma 334, della medesima legge, come disciplinato dall'articolo 10, comma 8, del decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 80. In caso di esaurimento della graduatoria, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 337, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.*

In poche e semplici parole vengono istituite, “*esclusivamente*” e solo (con una dicitura che qui si impugna con richiesta caducatoria) la I fascia delle GPS per la classe EEEM e la corrispettiva II fascia GI, che sono riservate ai docenti abilitati. Le suddette fasce sono riservate agli abilitati, pertanto potranno essere inseriti in tali graduatorie solo i vincitori del discussissimo concorso bandito nel 2023, per il quale ancora non esiste una graduatoria di merito e che, come già detto, ha lasciato oltre 330 posti liberi rispetto a quelli banditi già dalla prima prova preselettiva. Ci saranno, dunque, tre graduatorie, ovverosia la graduatoria di merito del concorso ordinario, la I fascia delle GPS e la II fascia delle GI, completamente identiche (un duplicato logico e sempre delle stesse persone), in cui saranno inseriti, complessivamente, i medesimi 1400 insegnanti in tutta Italia. Per coprire le ulteriori circa 3000 cattedre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ricorrerà all’applicazione dell’art.1, comma 337, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che era stato introdotto, non per far fronte a situazioni paradossali come quella di fronte a cui ci troviamo, bensì come strumento transitorio fino all’indizione del primo concorso, ormai svoltosi. La predetta norma recita che “*Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 « Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado » e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado».*

*L'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato e' subordinata all'adozione del decreto di cui al comma 335."*

La norma impugnata dell'O.M. prevede, sebbene l'eccezionalità della fattispecie, che tale servizio reso da specialisti in un settore di nuova istituzione (l'educazione motoria alla scuola primaria) e con la stessa, se non superiore, formazione sia valutabile a metà.

### **3. SULLA POSIZIONE DEI RICORRENTI E SULLA LESIONE PATITA A CAUSA DELLA MANCATA ISTITUZIONE DELLA II FASCIA GPS PER LA CLASSE DI CONCORSO EEEM.**

**3.1.** I ricorrenti sono tutti insegnanti inseriti in GPS per le classi di insegnamento A048 e A049, ovverosia educazione motoria nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il Ministero, tuttavia, convocherà tali docenti dalle GPS dalle classi A048 e A049 come supplenti per la classe di concorso EEEM in quanto, non avendo creato la II fascia delle GPS per tale insegnamento, non ci sono docenti da poter convocare una volta che sarà esaurita la I fascia.

**3.2.** L'agere del Ministero è palesemente illegittimo e crea profonde disparità di trattamento ed un grave danno ai ricorrenti oltre a problematiche organizzative anche per la stessa P.A.

Invero la II fascia delle GPS è stata istituita per tutte le classi di insegnamento tranne che per la classe EEEM e rappresenta un contenitore in cui sono inseriti tutti gli insegnanti con titolo valido per l'insegnamento nella specifica classe di concorso ma non ancora abilitati.

**L'O.M. n. 60/2020 concernente le "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo",** all'art. 3, comma 2, si riporta che **"Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza"**. Non si prevede, dunque, che per talune classi di insegnamento vi sia la sola I fascia delle GPS. **II**

**Ministero, dunque, ha posto in essere una palese violazione dell'O.M. istitutiva delle GPS creando, per la classe EEEM, la sola I fascia senza alcuna logica né motivazione.**

La presenza della II fascia, inoltre, consente unicamente di essere convocati per le supplenze subordinatamente alla prima fascia con il riconoscimento del punteggio “specifico” relativamente al servizio svolto (ovverosia 12 punti per ogni anno scolastico, come previsto dalla tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. di aggiornamento delle GPS). I ricorrenti avrebbero avuto tutti interesse all'inserimento in questa seconda fascia che avrebbe determinato l'acquisizione “piena” di punteggio. Il sistema transitorio doveva pertanto mutare nella Ordinanza impugnata che però all'art. 17 ha derogato proprio per la categoria di ricorrenti in questioni tutti paradossalmente specialisti della materia.

Il dimezzamento del punteggio crea un enorme nocumento ai ricorrenti che patiranno, per solo fatto di aver accettato di insegnare sulla classe di concorso EEEM, un danno professionale e saranno scavalcati nelle graduatorie da chi, invece, non accetterà tali incarichi.

**3.3.** Per l'insegnamento nella classe EEEM, la normativa richiede la presenza di un insegnante specialista. **Tutti i ricorrenti hanno già lavorato sulla classe di concorso EEEM, con convocazione dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049 e posseggono, quindi, quel requisito di “insegnante specialista” richiesto dal Ministero per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.**

Tutti i ricorrenti, difatti, sono “IDONEI” per l'insegnamento di cui trattasi ma non ancora abilitati.

Si tratta dei docenti ammessi alla partecipazione al noto concorso di cui al D.D. n. 1330 del 4 agosto 2023 in quanto in possesso dei requisiti di partecipazione. Ebbene, la pleora degli insegnanti che si sono potuti presentare alle prove concorsuali è di oltre 22.000 insegnanti tecnicamente “idonei” all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria. Sono idonei, altresì, i c.d.



diplomati ISEF che sono inseriti nelle GPS per le classi di concorso A048 e A049 e che sono stati già convocati ad insegnare nella classe EEEM proprio in quanto in possesso di quel requisito di specialità richiesto dalla normativa.

Il Ministero, tuttavia, sceglie di farli rimanere esclusivamente nelle GPS della scuola secondaria e di convocarli dalla graduatoria di un diverso grado di istruzione patendo il dimezzamento del punteggio spettante perché “aspecifico”, ma, nota bene, divenuto aspecifico a seguito della mancata istituzione delle GPS di seconda fascia nell’O.M. impugnata.

**3.4.** Il M.I.M. ha agito in maniera contraddittoria e discriminatoria non istituendo la II fascia delle GPS per la classe EEEM la quale, oltre a consentire ai docenti di poter ottenere il punteggio relativo al servizio “specifico” svolto per l’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, consentirebbe anche un sistema di convocazioni meno farraginoso.

Anche in punto di interesse del P.A., convocare da GPS delle classi A048 e A049, difatti, crea inevitabili rallentamenti e difficoltà nell’individuazione del supplente in quanto le convocazioni per le singole classi di concorso vanno avanti spesso anche fino ad ottobre e, dovendo convocare da una graduatoria composta anche da soggetti che non vogliono insegnare sulla classe EEEM (perché afferenti alle classi A048 e A049), i tempi per l’individuazione degli insegnanti si allungano ancora di più creando problematiche organizzative per l’Amministrazione e disagi soprattutto per gli studenti.

Alla luce di quanto esposto, gli atti impugnati devono essere dunque annullati per i seguenti

## **MOTIVI**

**I. VIOLAZIONE DI LEGGE. INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 4, 33, 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA P.A. VIOLAZIONE DELL’ O.M. N.**

**60/2020.**

**A. Sulla violazione di legge e sulla contraddittorietà rispetto all'O.M. n. 60/2020, sulla disparità di trattamento e sulla violazione dell'art. 3 Cost.**

**A.1.** Con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 è stato introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria al fine di conseguire gli obiettivi del PNRR e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo.

La citata Legge prevede che (art. 1, comma 334) *“I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante”*; (art. 1, comma 337) *“Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 «Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado» e A-49 «Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado»”*.

La norma, dunque, dispone che in mancanza delle graduatorie concorsuali, si possa attingere alle GPS per le classi A048 e A049. Il ricorso alle GPS e alla convocazione da tali classi di insegnamento, tuttavia, è meramente residuale e consente al Ministero, nella fase di attuazione e prima dell'indizione del concorso abilitante, di attingere alle graduatorie dei docenti di educazione motoria della scuola secondaria in via del tutto eccezionale e transitoria.

Per l'avvio dell'anno scolastico venturo, dunque, sarà pubblicata la prima graduatoria di merito formata a seguito della procedura concorsuale abilitante di

cui al D.D. n. 1330/2023, da cui il Ministero attingerà per la copertura **di meno di un terzo delle cattedre necessarie** per l'avvio dell'anno scolastico per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.

I restanti 3000 insegnanti, tra cui i ricorrenti, saranno convocati dalle GPS delle classi di insegnamento A048 e A049 patendo il dimezzamento del punteggio per aver accettato, come meglio si dirà nel prosieguo, un incarico da diverso grado di istruzione.

**A.2.** In data 16 maggio 2024 è stata pubblicata l'O.M. di aggiornamento delle GPS che, all'art. 17, comma 2, prevede che *“per detta classe di concorso è istituita esclusivamente la prima fascia delle Graduatorie provinciali delle supplenze [...] In caso di esaurimento della graduatoria, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 337, della legge 30 dicembre 2021, n 234”*.

**Il Ministero, con l'O.M. impugnata, sceglie di non istituire la II fascia delle GPS da cui poter attingere a seguito del certo esaurimento della I fascia GPS (ove dovevano subentrare i vincitori del recente e predetto concorso) e delle graduatorie concorsuali, per poi ricorrere all'applicazione dell'articolo 1, comma 337 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per la copertura delle ulteriori 3000 cattedre disponibili dimezzando i relativi punteggi.**

**Ebbene, gli odierni ricorrenti non si oppongono alla nomina per la classe di concorso EEEM, ma lamentano che la mancata costituzione della II fascia GPS e l'applicazione del regime transitorio di convocazioni con il sistema di “graduatoria incrociata” da A048 – A049, causerà loro il grave danno professionale del dimezzamento del punteggio per l'anno di servizio svolto su diverso grado di istruzione.**

Il MIM, in applicazione dei più basilari principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione della P.A., avrebbe potuto, semplicemente, **istituire la II fascia delle GPS, presente per tutte le altre classi di concorso e prevista *tout court* nell'O.M. n. 60/2020 istitutiva delle graduatorie provinciali per le supplenze.** In tale ordinanza contenente le *“Procedure di istituzione delle*

*graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, difatti, si legge a chiare lettere, all'art. 3, comma 2, che le GPS sono distinte in I e II fascia.

**La decisione ministeriale, invece, è stata quella di istituire solo la I fascia GPS per la classe EEEM e continuare ad applicare l'art. 1, comma 337 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, come già anticipato, si poneva come un sistema del tutto eccezionale e transitorio.**

Tale previsione lede gravemente la posizione dei ricorrenti e, oltre a porsi in maniera del tutto discordante e contraddittoria rispetto all'O.M. n. 60/2020, è posta in violazione di legge.

È noto, difatti, che *«La norma giuridica deve essere interpretata, innanzi tutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", pertanto, nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore; soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, cosicchè il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare»* (Cass., 26 gennaio 2012, n. 1111; da ultimo sezione II, sentenza 6 novembre 2015, n. 22701).

**Nel caso di specie il M.I.M. richiama in maniera del tutto arbitraria l'art. 1, comma 337, della Legge istitutiva della classe EEEM, applicando lo strumento della convocazione dalle classi A048 e A049 concesso solo in maniera straordinaria e transitoria dalla suddetta disposizione fino all'indizione del primo concorso (appena espletatosi), per far fronte alla carenza di docenti di educazione motoria nella scuola primaria e come "soluzione" alla inspiegabile mancata istituzione della II fascia GPS della classe EEEM e sempre senza motivare alcunché.**

**B. Sulla violazione del principio meritocratico. Violazione dei principi di efficacia ed efficienza della P.A. Eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.**

**B.1. Ancora sulla disparità di trattamento, sulla violazione del principio del merito e sulla irragionevolezza e ingiustizia manifesta.**

Come anticipato la classe di concorso di cui trattasi è di nuova istituzione tuttavia esistono docenti "specialisti", quali sono gli odierni ricorrenti, che possono insegnare educazione motoria nella scuola primaria. Tale dato è di palmare evidenza tant'è che nelle annualità 2022/2023 e 2023/2024, ovverosia prima dell'indizione della prima procedura concorsuale i ricorrenti, tutti docenti inseriti in GPS per le classi di concorso A048 e A049, hanno fatto fronte alle esigenze ministeriali accettando incarichi in tale insegnamento.

I ricorrenti, difatti, sono tutti IDONEI all'insegnamento nella classe di concorso EEEM in quanto tutti sono in possesso di un titolo di studio afferente alle "scienze motorie" e sono in possesso di 24 CFU, difatti, tutti avevano i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al D.D. n. 1330/2023, alla quale, secondo la normativa vigente, sono ammessi a partecipare i "soggetti in possesso congiuntamente di: a. laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività

*motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b. 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche” (art. 1, comma 331).*

Ebbene, la pleora degli insegnanti che si sono potuti presentare alle prove concorsuali è di oltre 22.000 insegnanti tecnicamente “idonei” all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria e dichiarati tali dalla Legge istitutiva dell’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria. Sono idonei, altresì, i c.d. diplomati ISEF che sono inseriti nelle GPS per le classi di concorso A048 e A049 e che sono stati già convocati ad insegnare nella classe EEEM. **Il Ministero, tuttavia, sceglie di farli rimanere esclusivamente nelle GPS della scuola secondaria di primo e secondo grado in maniera del tutto illogica ed arbitraria, dimezzando il loro punteggio e sminuendo il loro merito dimostrato anche sul campo.**

**Peraltro sono docenti che non solo posseggono i titoli richiesti, ma posseggono un’esperienza tale anche sulla classe di concorso EEEM, tale da garantire al Ministero quel grado di “specialità” che la norma richiede e che, invero, solo loro possono garantire.**

**B.2. Sulla violazione dell’art. 97 Cost.** Peraltro, avere una II fascia delle GPS per la classe EEEM, consentirebbe un sistema di convocazioni meno farraginoso, in quanto sarebbero convocati solo gli insegnanti che effettivamente vogliono insegnare su tale classe di concorso. Convocare da GPS delle classi A048 e A049, invece, crea inevitabili rallentamenti e difficoltà nell’individuazione del supplente in quanto, una volta convocati per la classe EEEM, non tutti i docenti inseriti in tali graduatorie saranno disposti a prendere l’incarico ma, anche in ragione del dimezzamento dei punteggi, saranno più inclini ad attendere la convocazione per la propria classe di appartenenza.

Il metodo strutturato dal MIM, dunque, non rispetta neanche i più basilari criteri di efficacia ed efficienza dell'azione della P.A. e rischia di generare un sistema per il quale i docenti arriveranno nelle aule della scuola primaria ad anno scolastico ormai avviato da settimane. È noto, difatti, che le convocazioni per le singole classi di concorso vanno avanti spesso anche fino ad ottobre e, dovendo convocare da una graduatoria composta anche da soggetti che non vogliono insegnare sulla classe EEEM, i tempi per l'individuazione degli insegnanti potrebbero allungarsi ancora di più creando problematiche organizzative per l'Amministrazione e disagi soprattutto per gli studenti.

**II. MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'O.M. 60/2020. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ E ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

**1.** I ricorrenti lamentano la mancata istituzione della II fascia GPS per la classe EEEM nella parte in cui, la convocazione da graduatoria di scuola secondaria su detto insegnamento, non consentirà loro di caricare il punteggio relativo al servizio come "specifico" in quanto svolto su altro grado di istruzione.

La II fascia, come previsto dall'art. 2 dell'O.M. n. 60/2020 istitutiva delle GPS, è costituita per tutte le classi di concorso e contiene gli insegnanti idonei, ma non abilitati all'insegnamento della specifica materia. Al momento dell'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze, si ricalcava la già esistente III fascia delle G.I. in quanto nel sistema scolastico italiano, da sempre, si ricorre a docenti senza abilitazione per la copertura delle cattedre necessarie per l'avvio dell'anno scolastico. Nel caso di specie il primo e unico concorso abilitante per la classe in esame alla scuola primaria a causa di plurimi errori nel test (la domanda sul GH, sul fair play e tante altre discusse e mal formulate) ha determinato, il dato è oggettivo, che alla seconda prova si presentassero meno candidati rispetto ai posti messi a bando.

Con l'art. 17 dell'Ordinanza Ministeriale di aggiornamento delle GPS n. 88/2024, tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aggravato il tutto scegliendo di non istituire la II fascia per la neonata classe di insegnamento EEEM.

Nel citato articolo, difatti, si legge *“Nelle more della definizione ordinamentale dei titoli di accesso alla classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria» di cui all'articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per detta classe di concorso è istituita esclusivamente la prima fascia delle Graduatorie provinciali delle supplenze e la relativa seconda fascia di istituto, cui possono accedere – anche con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera e), secondo periodo, della presente ordinanza – coloro che hanno superato tutte le prove del concorso di cui all'articolo 1, comma 334, della medesima legge, come disciplinato dall'articolo 10, comma 8, del decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 80. In caso di esaurimento della graduatoria, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 337, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*.

Tale previsione, oltre a violare l'O.M. n. 60/2020 istitutiva delle GPS, genera una profonda disparità di trattamento, tra l'altro completamente immotivata, tra gli insegnanti delle altre classi di insegnamento e gli insegnanti della classe EEEM; una disciplina che, peraltro, vanta pochissimi docenti abilitati nella propria graduatoria di I fascia.

**2. Travisamento dei fatti ed errore. Errate istruttorie.** Da una prima stima informale, per il prossimo anno scolastico le classi quarte saranno 23.796 e le classi V saranno 24.223, per un fabbisogno complessivo di 4360 insegnanti di educazione motoria nella scuola primaria.

Nell'anno scolastico 2023/2024, invece, erano 24.277 le classi V e 24.192 le classi IV, con un **fabbisogno complessivo di 4405** insegnati per l'insegnamento dell'educazione motoria. La stima dei due anni scolastici è praticamente identica. **Il Ministero, come già detto, ha bandito il concorso per solo 1740 posti, ovvero sia l'equivalente della “stima dei posti interi per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2023/24” di cui al D.I. n. 74/2023; la previsione**



**prevista nella tabella del detto decreto prevede oltretutto di assumere circa 2700 docenti non abilitati, ma idonei all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.**

**La procedura concorsuale del DD. 1330 per i noti fatti più volte descritti e sub iudice ha visto come idonei e vincitori solo 1400 insegnanti. Pertanto dopo la procedura concorsuale, considerando che sono rimasti molti posti disponibili, il numero di docenti "idonei" all'insegnamento nella classe EEEM, ma non abilitati, è salito a oltre 3000.** I detti tremila insegnanti, abilitati, saranno convocati dalle due classi A048 e A049 con la penalizzazione assurda del punteggio trattandosi di un grado di scuola superiore ove espletano sempre l'educazione fisica per i minori.

Il MIM, dunque, farà ricorso agli insegnanti di educazione motoria della scuola secondaria, circostanza che però lederà gravemente questi ultimi, condizione ben nota all'Amministrazione.

La convocazione dalle classi A048 e A049 per l'incarico di supplenza per la classe di insegnamento EEEM, consente ai ricorrenti il riconoscimento di solo la metà del punteggio relativo al servizio svolto e ciò in applicazione della tabella A.4 allegata all'O.M. n. 88/2024 la quale prevede, alla sezione C.2. che il "*servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado*" è valutato "*sino a un massimo, per ciascun anno scolastico di 6 punti*". Il medesimo servizio prestato su specifica classe o su specifico grado, invece, in applicazione della sezione C.1. è valutato "*sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti*".

La questione è che il servizio svolto presso "altro grado" quale è quello della scuola primaria rispetto a quello della scuola secondaria a cui i ricorrenti appartengono, si configura come servizio "aspecifico" e, per tale ragione viene dimezzato.

Ebbene, per docenti precari che di anno in anno sperano di ottenere la convocazione e per i quali anche un solo punto può fare la differenza, essere

costretti ad accettare una nomina per un altro grado di istruzione che li penalizza con il dimezzamento del punteggio, è particolarmente lesivo e causa un danno professionale gravissimo.

Si tratta, però, di un danno che il Ministero sa di causare da oltre un anno, ovverosia da quando ha bandito il concorso per soli 1740 posti, ma persevera sulla propria strada sfruttando i ricorrenti senza i quali, invero, non potrà garantire a oltre 30 mila classi di scuola primaria il docente di educazione motoria.

Il MIM, invece, prosegue nel proprio illegittimo *agere*, senza che questo abbia la minima logica o motivazione.

Si concretizza, peraltro, anche una palese disparità di trattamento con i docenti inseriti nelle altre classi di concorso ove, per tutte, esiste una II fascia a cui attingere e quindi non vi è il rischio di dimezzamento del punteggio.

**2. Ancora sulla violazione dell'art. 97 e sul principio del buon andamento della PA.** Tutti i ricorrenti hanno già lavorato sulla classe di concorso EEEM, con convocazione dalle GPS per le classi di concorso A048 e A049 e posseggono, quindi, quel requisito di “insegnante specialista” richiesto dal Ministero per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Nonostante ciò il MIM ha posto in essere un sistema per il quale i ricorrenti non si vedranno riconosciuto il punteggio spettante determinando, come già detto, palesi illegittimità e disparità di trattamento.

Peraltro il Ministero ha leso il legittimo affidamento dei ricorrenti i quali, per il fatto di aver prestato servizio nella classe EEEM durante gli anni precedenti all'indizione della procedura concorsuale, garantendo al MIM di far fronte alle esigenze di docenti di educazione motoria nella scuola primaria, speravano di potersi inserire nelle GPS per la classe EEEM per vedersi riconosciuto, per intero, il servizio fino ad ora svolto in tale materia. Il Ministero, invece, continuerà ad utilizzarli senza riconoscere loro alcunché, neanche quel punteggio minimo per il servizio annuale svolto.

Nello specifico il legittimo affidamento è principio strettamente correlato ai concetti di concretezza, buona fede ed auto responsabilità di matrice privatistica che, negli ultimi anni, ha trovato sempre più applicazione nel campo del diritto amministrativo anche sotto la spinta del diritto comunitario. Nel caso di specie l'affidamento sorge a seguito di un comportamento dell'Amministrazione che ha determinato una posizione di vantaggio in capo a parte ricorrente consistente nella possibilità di svolgere servizio, addirittura fino a tre anni, nella classe di concorso EEEM. Nell'ipotesi che ci occupa, dunque, parte ricorrente ha sicuramente fondato motivo di vedere tutelata la propria posizione giuridica tramite il riconoscimento dell'integrale punteggio per il servizio svolto sulla classe di insegnamento EEEM. Diversamente si concretizzerebbe una gravissima violazione dei principi cardine che guidano l'operato della pubblica amministrazione, tra cui quello c.d. del legittimo affidamento che parte ricorrente.

### **III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE.**

È illegittima la previsione dell'O.M. n. 88/2024, art. 7, nella parte in cui prevede la presentazione della domanda di inserimento in GPS esclusivamente tramite sistemi informatizzati. Con tale disposizione si escludono tutti coloro che non presentano domanda on-line senza consentire che i candidati possano optare di iscriversi, anche al fine di evitare dichiarazioni mendaci, con altri mezzi.

La disposizione è palesemente affetta da eccesso di potere e, stante le peculiarità accennate, è illegittima in quanto elide la possibilità della stessa Amministrazione di vagliare compiutamente il contenuto della domanda senza ulteriore verifica. Se è vero che tali scelte spettano sempre alla P.A., non devono comunque calpestare gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

I ricorrenti, difatti, non hanno potuto presentare la propria domanda di ammissione alla procedura attraverso la funzione disponibile sul portale on line del MIM, per l'inserimento in II fascia delle GPS della classe di concorso EEEM, perché il sistema telematico predisposto dall'Amministrazione resistente non

consentiva tale possibilità considerando che la suddetta fascia non è stata istituita. **I ricorrenti, dunque, hanno dovuto presentare una domanda di partecipazione in modalità cartacea per scrupolo difensivo e ciò pur nella consapevolezza che, ai sensi dell’O.M. oggi impugnata, tali domande non sarebbero state prese in considerazione.**

Non vi è chi non veda l’illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, di una procedura di acquisizione delle domande di partecipazione ad una procedura di costituzione di una graduatoria finalizzata al reclutamento di insegnanti, congegnata in modo tale da determinare la chiusura telematica alle istanze provenienti da candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti e l’invalidazione delle domande presentate in forma cartacea.

Sul punto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1419 del 6 marzo 2018 ha chiarito *“l’illegittimità della scelta dell’Amministrazione di consentire domande di partecipazione alla procedura concorsuale esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, escludendo in radice la possibilità di istanze presentate con modalità diverse (ossia con modalità cartacea)”*.

In altre parole è necessario che ogni cittadino debba poter presentare la propria domanda di partecipazione, che poi la P.A. dovrà vagliare.

Sempre la sopra citata sentenza del Consiglio di Stato, inoltre, condanna l’operato dell’Amministrazione in merito all’impossibilità per gli aspiranti ad un concorso di segnalare le circostanze particolari in cui versano. Nel provvedimento si legge che le richieste di parte ricorrente devono essere accolte *“non tanto per il fatto che l’Amministrazione abbia privilegiato (anche per intuibili ragioni di maggiore efficienza ed economicità nell’esame delle domande ricevute attraverso canale informatico) l’utilizzo dello strumento elettronico, a svantaggio di quello cartaceo, quanto piuttosto per il fatto che essa non ha curato la predisposizione del format delle domande di partecipazione alla procedura in questione in modo tale da assicurare dei ‘campi’ di scrittura entro i quali coloro che vi fossero stati*

*interessati (come l'odierna appellante) potessero riferire all'Amministrazione circostanze particolari riguardanti i loro casi".*

Nel caso di specie la situazione è analoga ma riguarda la presentazione di una domanda per l'inserimento nella II fascia delle GPS, fascia non costituita per la classe di concorso di interesse, ma che i ricorrenti hanno inoltrato anche ai fini della manifestazione di interesse alla procedura.

#### **ISTANZA EX ART. 49 E 52 COMMA 2 C.P.A.**

Solo ove Codesto On.le Collegio lo dovesse ritenere necessario, si avanza istanza di integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. e oltretutto ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a. Essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

#### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.**

Il *fumus boni iurus* per quanto sopra dedotto appare palese e di tutta evidenza. Stante la presenza del prescritto *fumus boni juris* si impone, *medio tempore*, l'emissione di un provvedimento cautelare che sospenda gli effetti, in parte qua, dell'atto impugnato.

Sul *periculum in mora* si rappresenta che l'atto impugnato in parte qua espone parte ricorrente ad un sicuro pregiudizio professionale ed economico consistente in primis nella impossibilità di ottenere l'inserimento in II fascia GPS per la classe EEEM da cui deriva l'attribuzione degli incarichi e, in secondo luogo, dall'impossibilità di ottenere la valutazione integrale del punteggio relativo al servizio svolto. Ciò comporterà, senza dubbio, anche un pregiudizio professionale per i prossimi anni in quanto parte ricorrente si troverà con meno punti in graduatoria rispetto a chi, invece, avrà scelto di non lavorare sulla classe EEEM.

Si specifica che le procedure di conferimento di tali incarichi, in previsione del nuovo anno scolastico inizieranno a partire da agosto e andranno avanti almeno fino alla fine di settembre. Una volta terminate, per parte ricorrente si sarà verificata la lesione massima. Il pregiudizio subito dal ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

Per l’Amministrazione, invece, non vi sarebbe alcun pregiudizio.

Ne deriva che dall’accoglimento della misura cautelare non vi sarebbe alcun nocumento per la P.A. mentre, invece, eviterebbe un danno grave ed irreparabile per parte ricorrente.

Per quanto sopra esposto parte ricorrente

### **CHIEDE**

che codesto On.le TAR, anche previo accoglimento dell’istanza di notificazione per pubblici proclami e istruttoria, Voglia sospendere anche in parte qua l’efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo, anche previa ordinanza propulsiva o eventuale riesame, l’ammissione con riserva di parte ricorrente nella II fascia delle GPS per la classe di concorso EEEM o, comunque, in coda alla I fascia delle GPS per la medesima fascia. Nel merito annullare in parte qua gli atti impugnati nella parte in cui lesivi degli interessi di parte ricorrente e nella parte in cui non prevedono l’istituzione della II fascia GPS per la classe di concorso EEEM e, comunque, per quanto di utilità di parte ricorrente anche in merito alla determinazione impugnata sul dimezzamento del punteggio .

Con vittoria di spese e compensi di difesa di cui la scrivente difesa si dichiara antistataria.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura di € 325.

Roma, lì 10 luglio 2024

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia